

ISTITUTO DI GESTALT HCC THERAPY H.C.C. Kairòs s.r.l.

ricosciuto idoneo per i fini di cui all'art. 3 della Legge 18/02/1989 n. 56 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Roma (D.M. 9/05/1994 in G.U.R.I. n.117 del 21/05/1994 - D.M. 7/12/2001 in G.U.R.I. del 18/12/2001 e D.M. 24/10/2008 in G.U.R.I. del 13.11.2008)

REGOLAMENTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT in vigore 13 ottobre 2005

Art. 1 - Finalità

L'Istituto ha lo scopo di attivare Corsi di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia, in conformità del D.M. 9/05/1994 di autorizzazione (G.U.R.I. n. 117 del 21/05/1994), Roma D.M. 7/12/2001 (G.U.R.I. del 18/12/2001).

Per i fini di cui all'art. 3 della L. n. 56/1989 i corsi hanno lo scopo di impartire agli allievi una specializzazione professionale idonea all'esercizio della attività psicoterapeutica individuale e di gruppo secondo l'indirizzo gestaltico.

Art. 2 - Corsi di Specializzazione

I Corsi di Specializzazione hanno durata quadriennale. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è di ore 500, di cui 130 dedicate al tirocinio in strutture e servizi pubblici o privati accreditati, in cui l'allievo potrà confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazione di emergenza. I piani di studio comprendono attività didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale. L'attività scientifica si svolge nelle strutture proprie dell'Istituto. Il tirocinio si svolge sotto la guida di un tutor psicoterapeuta presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.

L'insegnamento teorico contempla:

- a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica, nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;
- b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico culturale gestaltico.

La formazione pratica comprende:

- a) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico gestaltico; formazione che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante il training;
- b) per il tirocinio di cui al precedente comma 1, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico culturale gestaltico.

I corsi si concludono con il rilascio del diploma di cui al successivo art. 5.

Art. 3 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre esperti, di cui almeno un docente universitario nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3, del Regolamento di cui al D.M. 19/11/1998 del MURST, e che non insegna nell'Istituto.

Il Comitato presenterà ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che verrà trasmesso alla Commissione.

Art. 4 – Direzione della Scuola e Consiglio dei Docenti.

La Direzione della Scuola è affidata ai Direttori dell'Istituto. Il Consiglio dei Docenti della Scuola è composto dai Direttori della Scuola stessa, da sei Docenti della Formazione clinica, da un Docente della Didattica Generale da un Docente della Didattica Specifica, designati dalla Direzione della Scuola. Il Consiglio, convocato nella prima seduta all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore

della Scuola più anziano di età, provvederà, come primo atto, alla nomina del Presidente e del Segretario i carica per un intero anno accademico.

Il Consiglio, oltre alle attività di cui ai successivi artt. 6 e 8, esamina le domande di iscrizione ai corsi ratificando le ammissioni entro i limiti previsti, per ciascun programma di formazione, dal decreto di riconoscimento della Scuola.

Le decisioni del Consiglio dei Docenti saranno trascritte su apposito registro dei verbali.

Art. 5 – Ammissione.

Possono essere ammessi ai corsi di ammissione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi. La domanda di ammissione deve essere corredata dal curriculum professionale. Le domande di ammissione vengono esaminate e accettate in base a : 1) le esperienze pregresse del candidato; 2) una valutazione delle sue motivazioni e della sua personalità (tramite colloquio o test preliminare), 3) l'impegno del candidato nel campo della ricerca e/o delle applicazioni cliniche e sociali della psicoterapia. Il numero massimo di allievi ammessi a ciascun corso è quello determinato dai decreti di riconoscimento della Scuola. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata da un colloquio e dalla valutazione, in misura complessiva non superiore al 30% del punteggio a disposizione della Commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti, proporzionalmente al voto di laurea. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 6 - Frequenza, Esami, Sistema di Valutazione e Libretto Personale

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno di corso di formazione l'allievo deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, della quale fanno parte i Direttori della Scuola, o due Docenti da loro delegati, e 3 Docenti delle materie di didattica clinica e specifica relative all'anno di corso, nominati dal Consiglio dei Docenti della Scuola, esprime un giudizio sintetico globale, da riportare sul libretto personale dell'allievo, in merito al livello di preparazione del candidato nelle discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.

Il sistema di valutazione si basa su 5 criteri: 1) la competenza terapeutica; 2) l'assimilazione dei contenuti teorici; 3) la produzione degli elaborati scritti previsti; 4) la presenza; 5) l'impegno dello studente nei sottogruppi di studio auto gestiti.

1) La competenza terapeutica è valutata in base a: a) le supervisioni effettuate "in situ"; b) i verbatim di sedute terapeutiche (individuali, di gruppo, di coppia e di famiglia) che gli studenti devono periodicamente sottoporre a verifica; c) la qualità della relazione che lo studente riesce a instaurare durante il percorso di formazione con i didatti e con il gruppo; d) la capacità di riflessione critica sui processi di cambiamento; e) la performance terapeutica dimostrata nelle supervisioni in gruppo.

2) L'assimilazione dei contenuti teorici è valutata mediante la somministrazione di un apposito questionario.

3) La correttezza metodologica e contenutistica degli elaborati scritti, sia di carattere teorico che clinico, prodotti dallo studente è considerata di primaria importanza, ai fini dell'apprendimento del metodo di indagine e di elaborazione di un tema, e della presentazione di un caso clinico.

4) La presenza ai corsi è obbligatoria. E' ammessa la possibilità di assentarsi fino ad un massimo del 20% del monte ore annuo. Solo a causa di gravi motivi adeguatamente certificati (quali ad esempio malattia propria o di prossimi congiunti, gravidanza....) il collegio dei docenti può autorizzare un numero di assenze ulteriore, prevedendo altresì un adeguato piano di recupero.

Tutte le assenze devono recuperarsi prima dell'esame finale che conclude il quadriennio, ai fini del raggiungimento del numero di ore prescritto per il Programma di Specializzazione.

5) Durante il corso di formazione sono previsti momenti di gruppo autogestiti, finalizzati alla discussione dei testi teorici o alla simulazione di situazioni terapeutiche supervisionate dal gruppo. L'impegno e la presenza dello studente in tali momenti autogestiti è considerato fondamentale garanzia per la motivazione ad apprendere le abilità psicoterapeutiche.

Coloro che non superano l'esame annuale, che non siano in regola con i pagamenti o che abbiano superato il monte ore di assenze consentite, non saranno ammessi all'anno successivo e potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il Corso di Specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso e nella presentazione di due casi clinici trattati con supervisione.

A coloro che abbiano superato l'esame finale e siano in regola con i pagamenti viene rilasciato il diploma di cui al successivo art. 5.

Sono consentite abbreviazioni di corso per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'art. 14 del D.M. 19/11/1998.

Il Consiglio dei Docenti predispose un apposito libretto di formazione personale dell'allievo, che consente all'allievo ed al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica. I libretti certificano pertanto anche le verifiche annuali e finali.

Il Consiglio dei Docenti stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 7 – Formazione teorica.

Per gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati i docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui all'art. 2.

Art. 8- Docenza nei Corsi.

Il Consiglio dei Docenti affida la formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sia a docenti e ricercatori delle Università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 9 - Diploma finale

Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sulla base delle valutazioni indicate all'art.3.

Art. 10 - Caratteristiche del Programma formativo e articolazione della didattica

Il Programma di Specializzazione della sede di Ragusa/Roma/Venezia comprende nr. 2000 ore complessive in quattro anni, di cui:

- n. 200 ore di didattica generale-accademica (n. 50 ore per anno)
- n. 280 ore di didattica specifica (n. 70 ore per anno)
- n. 600 ore di formazione clinica (n. 150 ore per anno)
- n. 400 ore di supervisione (n. 100 ore per anno)
- n. 520 ore di tirocinio pratico-clinico (n. 130 ore per anno)

La psicoterapia individuale è obbligatoria, ma non inclusa nel monte ore del Programma di Specializzazione.

Art. 11 – Certificazione EAP.

Entro la fine del terzo anno, per chi desidera ricevere il certificato internazionale EAP, è necessario compilare il modulo di richiesta (reperibile in Segreteria), impegnandosi a versare l'importo dovuto per il rilascio del certificato al momento del pagamento della Tassa di Specializzazione.

Art. 12 – Uditori e Allievi Didatti.

L'Istituto può ammettere alla frequenza delle lezioni allievi didatti e allievi uditori.

A tal fine, il Consiglio dei Docenti, di cui all'art. 4, esaminato il curriculum e la formazione professionale, può ammettere allievi didatti, che siano già psicoterapeuti, formati secondo l'indirizzo della Scuola e che intendono, a scopo di tirocinio pratico, seguire un percorso formativo specifico per acquisire le competenze relative all'attività di didatta. Gli allievi didatti, ai fini dell'espletamento del tirocinio, partecipano ai seminari di formazione in veste di osservatori e possono essere incaricati di collaborare in aree formative specifiche sotto la supervisione dei didatti. Il Consiglio dei Docenti, esaminato il curriculum e la formazione professionale può ammettere Uditori esterni, laureati non nelle discipline di Psicologia e Medicina e Chirurgia, interessati ad una crescita culturale personale o di aggiornamento scientifico, che non hanno obbligo di frequenza, né diritto ad alcun attestato legale finale. In deroga a quanto sopra specificato, per coloro che siano già in possesso del Diploma di Specializzazione in psicoterapia, è consentita la frequenza del corso in qualità di uditore.

Il Legale rappresentante
F.to GIOVANNI SALONIA